



Mod. 4

Il Prefetto della Provincia di Napoli

Area II Staff 1

LETTA l'istanza acquisita al protocollo di questa Prefettura il 26 luglio 2025, con cui Cecere Domenico e Volpe Antonella, in qualità di genitori della minore Cecere Noemi, nata a Napoli il 22 aprile 2013 (atto n.339 p. I serie A del registro degli atti di nascita del Comune di Giugliano in Campania) e residente in Giugliano in Campania alla via Dei Pini Nord n.827, hanno chiesto di aggiungere al nome della propria figlia quello della nonna materna "**Anna**", per motivi riconducibili allo stretto legame affettivo con quest'ultima e di cui sovente si prende cura, attesa l'indisponibilità della madre per motivi di salute;

CONSIDERATO che:

- ❖ l'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, recante la disciplina della materia del cambio del nome e del cognome, nell'esemplificare le ipotesi in cui il nome può essere cambiato "...*anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale*", non introduce un criterio di tassatività dei casi in cui l'istanza di mutamento delle generalità può formare oggetto di favorevole assenso, dando spazio anche a intenti soggettivi e atipici;
- ❖ allo stesso tempo l'art. 89 non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome, perché, altrimenti opinando, si arrecherebbe un serio vulnus all'interesse pubblico alla stabilità dei dati riguardanti l'identità personale, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati;
- ❖ le ragioni che sorreggono la domanda di cambio del nome devono essere meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, oltre che supportate da adeguata documentazione;

TENUTO CONTO che, nel caso in esame, non si ravvisa, nei motivi rappresentati a sostegno della domanda di cambiamento del nome, un puntuale interesse pubblico che vi contrasti;

RILEVATO che dagli atti istruttori non sono emersi elementi ostativi;

VISTI gli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, come modificato dal D.P.R. 13 marzo 2012, n.54

DECRETA

Cecere Domenico e Volpe Antonella, in qualità di genitori della minore Cecere Noemi, le cui generalità sono state riportate in premessa, sono autorizzati a fare affiggere, per trenta giorni, all'albo pretorio del Comune di nascita e residenza della minore un avviso contenente il sunto della domanda, affinché chiunque ne abbia interesse possa opporsi nei successivi trenta giorni. Sarà cura degli istanti fornire prova delle avvenute esecuzioni dell'affissione e della sua durata entro il termine di centoventi giorni dalla notifica/ricezione del presente provvedimento, decorso inutilmente il quale l'istanza sarà archiviata, senza alcun preavviso.

Napoli, (data del protocollo)

24-02-2026

mp

Il Dirigente Area II Staff 1

Vice Prefetto
(Rossi)

Firmato Digitalmente da/
DANIELA ROSSI
In Data/On Date:
lunedì 23 febbraio 2026 14:33

